



N° R.G. _____
N° SENT/D.I. _____
N° CRON. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro Giuseppe Limongelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n° 1077/2014 R.G. promossa con ricorso in opposizione ad ingiunzione depositato il 13.6.2014

DA

AZIENDA OPEDALIERA "S. ANTONIO ABATE di GALLARATE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Beretta ed elettivamente domiciliata presso dell'Avv. Giuseppe Bravin, giusta delega a margine del ricorso

ATTORE/OPPONENTE

CONTRO

MANGIALENTI TERESIDA rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Perucco, Ferdinando Perone e Andrea Bordone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, giusta delega a margine del monitorio

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggetto: opposizione ad ingiunzione

Le parti concludevano come da atti consentiti per legge, ex art. 189 c.p.c., così in sintesi:

Conclusioni attore:

Revocare l'ingiunzione. Conclusioni convenuto:

Rigettare l'opposizione.

Svolgimento del processo

Con ricorso l'attore, in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il convenuto, in epigrafe indicato, per sentir acclarare quanto da esso richiesto nelle conclusioni su scritte.

Assumeva che il 9.5.2014 le veniva notificata ingiunzione a pagare all'opposta la somma di € 3.702,03 di capitale; che l'opposta non aveva diritto a pretendere il pagamento; che andava accolta la domanda come sopra indicato fra le conclusioni. Si costituiva la convenuta eccependo che la domanda era infondata.

Indi la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c..

Motivi della decisione

Rilevato che:

pacifico in causa è che l'opposta per ore di straordinario dell'anno 2012 (inizio pagina 2 di ingiunzione) vanta il credito monitorio azionato di € 3.702,03;

pacifico è pure che -in breve- in virtù dell'art. 10 del DPR 28.11.1990 n. 384 (doc. 1 ric.) è costituito un fondo per il lavoro straordinario che è stato, come da detta

normativa, disciplinato dai CCNL succedutisi nel tempo;
la divergente opinione tra le parti è assai semplice;
ad avviso dell'azienda ospedaliera il pagamento dello straordinario avviene ogni volta dopo contrattazione sindacale con la quale azienda e sindacati decidono quanto e quando pagare una parte degli straordinari annui (docc. da 7 a 10 ric) l'opposta invece afferma che alcuna norma consente che il pagamento avvenga come da detta trattativa, si badi bene che l'azienda per giustificare tale modalità di pagamento afferma a pagina 5 di opposizione che si tratta di prassi consolidata;
orbene la prassi non è legge mentre è legge che il lavoratore abbia diritto al pagamento almeno ogni anno come peraltro pure afferma l'azienda alla fine di pagina 4 di opposizione in relazione al suo doc. 6;
ma ciò che taglia la testa al toro e fa comprendere che l'azienda con tale furbo accorgimento, altro che prassi, ottiene di pagare quanto e quando vuole lo straordinario dei dipendenti emerge dall'evenienza che ora si descrive;
assunto dell'azienda è che non può il singolo lavoratore, come nella specie, pretendere il pagamento essendo il fondo comune a tutti i dipendenti che fanno straordinario e perciò quel lavoratore deve attendere le determinazioni dell'accordo azienda/sindacati relative a tutti i lavoratori;
orbene per primo alcuna norma ciò prevede e per secondo non è per nulla vero che l'azienda attinga il denaro dal detto fondo per pagare gli straordinari in quanto, per esempio, nell'accordo azienda/sindacati del 2.7.2013 (doc. 10 opponente) il pagamento di parte degli straordinari degli anni dal 2009 al 2012 non venne attraverso utilizzo del detto fondo bensì utilizzando -seconda pagina detto documento- il fondo comune di libera professione ambulatoriale ed ulteriori disponibilità presenti nel bilancio aziendale;
tale ultima previsione -disponibilità presenti nel bilancio aziendale- al liceo lunga sulla vicenda e questo giudice non aduso a circonlocuzioni rileva che l'assunto in sostanza dell'azienda è di pagare quando ho disponibilità altrimenti aspetti i miei comodi: questa non è prassi è abuso;
nessuno mette in dubbio che l'azienda abbia difficoltà di bilancio ma sicuramente la pretesa dell'azienda di farsi finanziare dai suoi dipendenti non ha alcun principio normativo;
pertanto l'opposizione va rigettata e va dichiarata esecutoria l'ingiunzione ex art. 654 cpc;
le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto che non vi è stata attività istruttoria a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
la sentenza è clausolata ex art. 431 cpc.

P. Q. M.

Il giudice del Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta l'opposizione;

Dichiara esecutoria l'ingiunzione;

Condanna l'AZIENDA OSPEDALIERA "S. ANTONIO ABATE di GALLARATE a rimborsare a favore dei difensori in epigrafe indicati le spese e competenze del giudizio che liquida in € 1.000 di compenso, oltre il 15% di detta somma per spese generali, oltre



cpA ed iva quest'ultima se dovuta;

Dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio il 15-10-2014

Il giudice

